REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (IURE SANGUINIS)

Ex art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi della normativa vigente

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 2026

ART. 1

(Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria)

Il procedimento comunale per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis), ai sensi della normativa vigente in materia di cittadinanza italiana, di seguito indicato come "procedimento", è assegnato all'unità organizzativa competente, individuata nell'Ufficio dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2

(Presentazione dell'istanza)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis), di seguito indicata come "istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis", è presentata al Responsabile del procedimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'istanza deve essere corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle disposizioni, circolari e istruzioni emanate dalle competenti Autorità ministeriali in materia di cittadinanza e stato civile, applicabili al momento della presentazione e nel corso del procedimento.

Le disposizioni normative e le istruzioni ministeriali sopravvenute si applicano secondo la relativa disciplina temporale e sostanziale.

ART. 3

(Presentazione dell'istanza ed allegati alla stessa)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è presentata al Responsabile del procedimento dall'interessato, personalmente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ed è corredata dalla documentazione richiesta dalla legge e dalle disposizioni ministeriali applicabili.

La documentazione deve essere idonea a consentire all'Ufficiale dello Stato Civile lo svolgimento delle verifiche di propria competenza in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana.

ART. 4

(Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza)

Ha titolo a chiedere a questo Comune l'accertamento amministrativo del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis il cittadino straniero in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio comunale di Orsogna.

Gli accertamenti relativi alla dimora abituale possono essere eseguiti dall'Amministrazione comunale esclusivamente nei confronti del richiedente residente nel Comune competente secondo la normativa vigente.

La residenza anagrafica deve corrispondere alla dimora abituale della persona, determinata secondo i principi e le disposizioni dell'ordinamento anagrafico.

Restano ferme le condizioni, le limitazioni e le disposizioni transitorie previste dalla normativa vigente in materia di cittadinanza italiana iure sanguinis, ivi comprese quelle introdotte dall'art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

ART. 5

(Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento)

Il Responsabile del procedimento, al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis:

1. rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza e procede agli adempimenti relativi all'avvio del procedimento;

2. effettua una prima valutazione della regolarità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato:

a) dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, ai fini delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana; in tal caso il Responsabile del procedimento procede agli adempimenti previsti dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

b) delle eventuali rilevanti irregolarità che rendano manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis; in tal caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso, anche in forma semplificata nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990.

Le verifiche istruttorie sono effettuate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni ministeriali applicabili.

ART. 6

(Termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, è stabilito in **180 (centottanta) giorni** dalla data di presentazione dell'istanza completa della documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria.

Restano ferme le disposizioni di legge e del presente Regolamento relative alla sospensione dei termini.

ART. 6-bis

(Procedimenti conseguenti all'accertamento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis)

1. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile conseguenti all'accertamento giudiziale del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis è stabilito in **180 (centottanta) giorni**.

2. Il termine di cui al comma 1 si applica ai procedimenti e agli adempimenti amministrativi conseguenti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria relativi all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ivi compresi, ove dovuti, la verifica della documentazione e la trascrizione nei registri dello stato civile degli atti e dei provvedimenti giudiziari.

3. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di acquisizione al protocollo comunale della documentazione completa necessaria per l'esecuzione degli adempimenti di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile, secondo la normativa vigente.

4. Ai fini del comma 3, la documentazione deve comprendere il provvedimento giudiziario e gli ulteriori atti e documenti necessari per l'espletamento degli adempimenti di competenza comunale, secondo la normativa vigente e le istruzioni delle competenti Autorità.

5. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento in materia di sospensione dei termini e di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, per quanto compatibili con la natura del procedimento.

6. Il termine previsto dal presente articolo riguarda esclusivamente le attività di competenza dell'Amministrazione comunale e non incide sui termini e sugli adempimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria o di altre amministrazioni.

7. L’applicazione del presente articolo resta subordinata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia di cittadinanza italiana iure sanguinis, comprese le disposizioni dell’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e le relative disposizioni transitorie.

ART. 7

(Sospensione del termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione previste dalla legge.

ART. 8

(Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza)

Ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, qualora i riscontri siano negativi, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo comma **sospende** i termini per concludere il procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale, secondo quanto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 9

(Adozione del provvedimento)

Il procedimento amministrativo di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis è concluso con l’adozione del provvedimento espresso da parte dell’Autorità competente secondo la normativa vigente.

Gli adempimenti di stato civile conseguenti al riconoscimento sono effettuati dall'Ufficiale dello Stato Civile secondo le disposizioni della normativa vigente e le istruzioni impartite dalle competenti Autorità.

La cittadinanza italiana iure sanguinis viene riconosciuta e resa risultante nei registri dello stato civile secondo le modalità previste dalla legge e dalla normativa di stato civile.

ART. 10

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'esecutività della deliberazione di approvazione.

Le modifiche introdotte con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.10.2026 entrano in vigore secondo le modalità previste dalla legge, dallo Statuto comunale e dalla deliberazione di approvazione.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della normativa statale vigente in materia di cittadinanza, stato civile, procedimento amministrativo e anagrafe, nonché le circolari, direttive e istruzioni delle competenti Autorità.